

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4835

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENZIETTI, TESTA ENRICO, ANGELINI GIORDANO,
CANNELONGA, SERAFINI MASSIMO, RIDI, STRUMENDO,
FAGNI, PETROCELLI, CHELLA, MANGIAPANE**

Presentata il 22 maggio 1990

Norme sulla regolamentazione delle reti pelagiche derivanti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questi ultimi anni la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nell'area mediterranea ha subito un forte incremento. Tale pesca viene effettuata, prevalentemente, con le reti pelagiche derivanti comunemente chiamate spadare e con una vasta gamma di natanti che vanno dalle motobarche a ponte scoperto, le quali operano generalmente in prossimità della costa, alle unità con ponte coperto, le cui lunghezze variano dai 10 metri ai 20 metri, con motorizzazioni comprese tra i 50 e i 700 HP. La lunghezza delle reti per i natanti che operano distanti dalla costa raggiunge mediamente i 15 chilometri.

Dati ufficiosi fanno ascendere la flotta peschereccia con reti pelagiche derivanti (spadare) iscritte nei nostri compartimenti, a circa 700 unità.

Il forte impulso avuto da queste tecnologie di pesca ha determinato un prelievo eccessivo sugli *stocks* che determinano un pescato caratterizzato da una progressiva diminuzione di colture per classi di età e per classi dimensionali. Questo è il segno evidente di un eccessivo sforzo di pesca e di uno squilibrato rapporto fra catture e capacità riproduttive. Questa situazione è venuta a determinarsi a causa della mancanza di una normativa capace di governare lo sviluppo di questi sistemi di pesca.

Ancora una volta, come per gli altri settori dell'economia ittica, si è consentito un incremento non programmato di questo sistema di pesca ed ora è forte il rischio che nel giro di pochi anni si determini una caduta verticale per l'impoverimento distruttivo degli *stocks* di pesce spada.

L'anarchia alimentata dall'inerzia dell'azione di governo ha generato anche seri problemi di conflittualità di questo tipo di pesca con la navigazione da diporto — in particolare nell'area ligure — come pure sovente si verificano casi di cetacei che rimangono impigliati in dette reti vanificando, così, le misure di protezione integrate disposte col decreto ministeriale in data 21 maggio 1980.

Sul piano internazionale numerosi Paesi hanno già adottato misure di regolamentazione o di interdizione della pesca con reti derivanti (USA, Giappone, Corea, ecc.), il Parlamento europeo ha adottato il 14 settembre 1989, una risoluzione in cui chiede ai paesi membri della Comunità di interdire la pesca con reti pelagiche derivanti; l'assemblea plenaria dell'ONU ha adottato una risoluzione in cui auspica una moratoria di queste tecnologie di pesca e misure di gestione in grado di salvaguardare l'ecosistema marino.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di regolamentare l'uso di questo attrezzo e di attivare una serie di

incentivi che agevolino la riconversione verso sistemi più selettivi.

L'approvazione e attuazione della presente legge può consentire l'avvio di un programma che consentirà di giungere in tempi medi alla interdizione dell'uso delle reti derivanti senza che questo determini negative ripercussioni sociali.

L'articolo 1 stabilisce la non trasferibilità delle licenze; la priorità nell'accesso agli incentivi derivanti dalle leggi vigenti per coloro che restituiscono le licenze; la possibilità per il Ministro della marina mercantile di interdire la pesca in compartimenti diversi di quello di iscrizione al fine di regolare lo sforzo di pesca in specifiche aree di mare.

L'articolo 2 determina le caratteristiche tecniche dell'attrezzo, il suo rapporto con l'ambiente marino e la taglia minima possibile.

L'articolo 3 estende a questo sistema di pesca il fermo di cui alle norme della legge 19 luglio 1988, n. 278.

L'articolo 4 definisce specifici incentivi per la cessazione dell'attività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di riequilibrare il rapporto fra cattura e capacità riproduttiva degli *stocks* di pesce spada (*Xiphias gladius*) è fatto divieto di rilasciare nuove licenze di pesca con reti pelagiche derivanti, dette comunemente spadare.

2. Le licenze rilasciate non sono trasferibili a terzi e alla cessazione del loro utilizzo da parte del titolare vanno riconsegnate all'amministrazione concedente.

3. L'esclusione del sistema di pesca con reti spadare dalla licenza di pesca costituisce titolo di priorità nell'accesso ai fondi destinati allo sviluppo e razionalizzazione della pesca e dell'acquacoltura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, per l'attuazione di progetti di riconversione presentati dai titolari stessi della licenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, può stabilire il divieto di pesca con l'uso di reti pelagiche derivanti nelle acque di un compartimento diverso da quello di iscrizione della nave.

5. Le navi autorizzate alla pesca del pesce spada con reti pelagiche derivanti possono esercitare anche altri sistemi di pesca, escluso lo strascico.

ART. 2.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 le reti da pesca pelagiche derivanti sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) le reti non possono avere lunghezza superiore a metri 9.500 per la pesca costiera e a metri 2.500 per la pesca locale:

b) a partire dal 1° giugno 1990 le reti debbono essere calate ad una profondità tale per cui il margine superiore sia ad almeno cinque metri sotto la superficie del mare;

c) le reti non possono avere altezza superiore a metri 35;

d) la distanza tra le reti all'atto della calata e in ogni altro momento dell'attività di pesca non può essere inferiore a 1,5 miglia;

e) per la cattura del pesce spada non possono essere usate reti con maglie inferiori a 320 mm di lunghezza.

2. Le navi esercitanti la pesca del pesce spada con reti pelagiche derivanti, abilitate alla navigazione costiera, non possono esercitare la pesca ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla costa e nei mesi di luglio ed agosto ad una distanza di tre miglia.

3. Con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, saranno stabiliti canali di accesso e navigazione a porti di ampiezza variabile da uno a tre miglia a seconda delle esigenze del traffico.

4. Il pescato deve convergere nei punti di sbarco stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La taglia minima commerciabile di pesce spada viene stabilita in cm 120, spada esclusa, con una tolleranza del 10 per cento per quanto attiene al peso ed al numero di esemplari.

6. La lunghezza del pesce spada si misura dall'apice del muso a bocca chiusa, esclusa la spada, sino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure dall'estremità della pinna caudale quando questa non presenti i due lobi.

ART. 3.

1. Le norme di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278, recante ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di pro-

duzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, sono estese alla pesca con reti pelagiche derivanti.

2. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1988, n. 278, il Ministro stabilisce l'indennità spettante al fermo della pesca con reti pelagiche derivanti.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 il Ministro stabilisce il periodo del fermo di pesca sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

ART. 4.

1. I titolari di licenza da pesca con reti pelagiche derivanti che restituiscono all'amministrazione la licenza e demoliscono l'imbarcazione, sono indennizzati nel modo seguente:

a) lire 15 milioni per ogni tonnellata fino a 10 t.s.l.;

b) lire 10 milioni per ogni tonnellata fino alle 30 t.s.l.;

c) lire 5 milioni per ogni ulteriore tonnellata oltre le 30.

2. I parametri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale in rapporto all'indice ISTAT sul costo della vita.

3. Per l'adeguamento delle reti, del natante e delle attrezzature di pesca alle norme della presente legge o per l'adeguamento del natante ad altri sistemi di pesca selettivi per la cattura del pesce spada, viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento della spesa riconosciuta e documentata.

3. Il Ministro della marina mercantile, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto le modalità di erogazione e le priorità.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvidenze per il fermo biologico della pesca compresa la riconversione dei sistemi di pesca con reti pelagiche derivanti ».